



Comune di Ala
Provincia di
Trento

**DISCIPLINARE – PROGRAMMA
PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI ALA**

approvato con deliberazione della giunta comunale n. 100 di data 14 settembre 2026

entrato in vigore in data 26 settembre 2026

**DISCIPLINARE – PROGRAMMA
PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI ALA**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2 - Utilizzo degli impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali

Art. 3 - Accesso ai locali e ai software

Art. 4 – Soggetti

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

Art. 6 - Informativa

Art. 7 - Rilevazione di particolari immagini

Art. 8 - Modalità di accesso ai dati

Art. 9 - Aggiornamento

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il “*Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza*” individua gli impianti di videosorveglianza del comune di Ala installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
2. Per le definizioni si fa riferimento a quanto disposto dal regolamento europeo 2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza del garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 ed inoltre, si indica che:
 - a) per *impianto di videosorveglianza* si intende un qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità di cui all'art. 6 del regolamento degli impianti di videosorveglianza;
 - b) per *designato per la gestione del sistema di videosorveglianza* si intende la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza.
 - c) per *regolamento comunale* si fa riferimento al “regolamento per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di ripresa video e di immagini” del comune di Ala, composto da n. 17 articoli, approvato con delibera consiliare n. 17 del 29 luglio 2026.

Art. 2 - Utilizzo di impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali

1. Gli impianti di videosorveglianza utilizzati per le finalità di cui all'art. 5 del regolamento:
 - a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b) consentono unicamente riprese video;
 - c) sono installati nei luoghi indicati nell'allegato A), agli atti;
 - d) i luoghi di possibile installazione degli strumenti mobili è individuato in separato atto;
 - e) sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A), agli atti;
 - f) sono installati dall'ente e gestiti dal designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.

Art. 3 - Accesso ai locali e ai software

1. L'accesso agli ambienti in cui è ubicata la postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.
2. A detto personale è vietato rilevare immagini con dispositivi di ripresa elettronici.
3. L'accesso del personale autorizzato al trattamento dei dati avviene durante l'orario di lavoro.
4. Durante la visione delle immagini è necessario assicurarsi che siano chiuse porte e finestre e siano oscurati i vetri delle finestre per evitare che anche terzi estranei le possano vedere.
5. Per accedere alla visione ed eventualmente alla estrazione delle immagini il titolare, il responsabile del trattamento ed ogni incaricato sono dotati di credenziali di autenticazione (codice ad alta protezione OTP). Le credenziali di autenticazione sono in uso esclusivo agli incaricati che dovranno curarne diligentemente la custodia e non dovranno essere condivise con nessuno neppure con altri incaricati.
6. A tutti gli incaricati sono impartite le istruzioni al fine di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la conseguente e diligente custodia dei dispositivi in possesso e di uso esclusivo.
7. Le credenziali di autenticazione permetteranno di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza. Sono attribuite ai singoli operatori diversi livelli di controllo sulle credenziali.
8. L'accesso alla visione delle immagini deve essere documentato su apposito registro da parte del designato o dell'incaricato al trattamento dei dati.
9. Durante ogni sessione di trattamento dei dati gli incaricati non dovranno lasciare incustodito lo strumento elettronico. Al termine di ogni sessione di accesso gli incaricati dovranno accertarsi che lo strumento elettronico sia disattivato e non permetta l'accesso e la visione a soggetti non autorizzati.

10. La visione delle immagini non potrà esser condivisa con altri soggetti che non siano il responsabile, il titolare, gli incaricati del trattamento dei dati.
11. Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.
12. L'eventuale trasmissione di immagini a terzi autorizzati a riceverle dovrà essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.

Art. 4 – Soggetti

1. Il titolare, con proprio atto in cui sono specificati istruzioni, compiti e responsabilità, nomina il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza cui spetta di sovrintendere all'installazione, al puntamento e in generale alla gestione degli impianti di videosorveglianza per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze assegnate. La programmazione delle configurazioni delle telecamere IP e del software sul server è a cura del designato per tramite del manutentore, il quale è nominato come responsabile esterno del trattamento.
2. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza nomina gli incaricati che sono autorizzati ad utilizzare gli impianti di videosorveglianza, a prendere visione delle immagini riprese e registrate e a trattare i dati personali rilevati, impartendo le disposizioni organizzative ritenute opportune.

Art. 5 - Trattamento di dati personali

1. I dati personali raccolti sono trattati e raccolti in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento comunale.

Art. 6 – Informativa

1. Nelle aree o zone in cui sono installate le telecamere, che riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone, è affissa un'informativa, che avverte della presenza di impianti di videosorveglianza e fornisce ulteriori sintetiche informazioni, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679.

Art. 7 - Rilevazione di particolari immagini

1. L'incaricato che prende visione di immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di elementi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica deve informare tempestivamente il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.
2. La visione di immagini riprese ed archiviate o il ritiro di copie da parte degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria può avvenire solo previa richiesta scritta inoltrata al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, indicante i nominativi e le qualifiche delle persone incaricate di visionare e prelevare le immagini, attestante che tale ricerca è giustificata dalla necessità di acquisire notizie e informazioni utili all'accertamento di reati o per fini di sicurezza pubblica.

Art. 8 - Modalità di accesso ai dati

1. L'accesso alle videoriprese per le finalità previste per legge deve essere esercitato nel rispetto del regolamento comunale vigente sul procedimento amministrativo e sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 9 – Aggiornamento

1. Il “*Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza*” è costantemente e periodicamente aggiornato in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

ALLEGATI:

- allegato A - mappatura impianti di videosorveglianza;
- allegato B - registro degli accessi ai locali;
- allegato C - registro degli accessi alle immagini;
- allegato D - caratteristiche tecniche e con di ripresa delle telecamere.